



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 23 Sospensione temporanea al traffico veicolare su via Duca degli Abruzzi

IL COMANDANTE

Vista l'istanza presentata al protocollo del Comune di Racale in data 26.04.2018, n. prot. 7392, dalla Ditta DGF Costruzioni s.u.r.l., con la quale la predetta comunicava che, come da incarico ricevuto da AQP s.p.a., avrebbe provveduto alla realizzazione di lavori, opere ed interventi per la realizzazione di un allaccio fognario in Racale su Corso Garibaldi, angolo Via Salandra, in data 30.04.2018;

Considerato che nella predetta istanza la ditta DGF Costruzioni s.u.r.l. chiedeva, al fine della realizzazione del predetto allaccio, l'interdizione al traffico veicolare sulle strade su indicate;

Ritenuto che per la realizzazione del predetto allaccio sia necessario, per motivi legati all'ingombro delle attrezzature utilizzate e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, su richiesta della predetta ditta esecutrice dei lavori, ordinare la chiusura del traffico veicolare su Corso Garibaldi, dall'intersezione di via Marsala e via Mentana all'intersezione con Via Bonsecolo, e su Via Salandra, dall'intersezione con Via Marconi all'intersezione con Corso Garibaldi, al fine di consentire la realizzazione del predetto impianto;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di attuazione;

Visto: il decreto n. 15 del 27.12.2017;

ORDINA

1. Il divieto di transito su Corso Garibaldi, dall'intersezione di via Marsala e via Mentana all'intersezione con Via Bonsecolo, e su Via Salandra, dall'intersezione con Via Marconi all'intersezione con Corso Garibaldi, per tutte le categorie di veicoli, nella giornata del 30.04.2018 dalle ore 07:00 e sino al termine dei lavori su descritti, per la realizzazione di un allaccio fognario sulle predette strade;
2. La ditta interessata procederà alla chiusura ed alla sicurezza, su disposizione della direzione dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere, e dovrà provvedere al transennamento della zona interessata ed all'allestimento delle deviazioni secondo le norme vigenti previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
3. La ditta dovrà, inoltre, assicurare la costante manutenzione, restando unica responsabile per eventuali danni a terzi, causati da mancanze o inefficienze della segnaletica, esonerando il sottoscritto ed il Comune di Racale da qualsiasi forma di responsabilità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3. Comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia notificata alla ditta esecutrice dei lavori.

Dalla residenza comunale, 26.04.2018.



IL COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO